



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 57/29 DEL 21.11.2018

---

**Oggetto:**           **Precisazioni sulle Direttive per la rendicontazione dei contributi erogati ai Consorzi di bonifica art. 5, comma 2, lett. c) e d) art. 5, comma 4 e comma 4-bis L. R. n. 6/2008 anche al fine del contenimento della spesa.**

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale fa presente che i Consorzi di Bonifica, quali gestori del servizio idrico settoriale agricolo, ricevono annualmente i finanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (legge – quadro in materia di Consorzi di Bonifica), secondo le risorse stanziare annualmente dal bilancio regionale. Al riguardo l'Assessore ricorda che sono state approvate dalla Giunta con la deliberazione n. 3/29 del 31 gennaio 2014 specifiche Direttive per la rendicontazione dei contributi erogati ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) e d), art. 5, comma 4 e comma 4-bis della su menzionata legge quadro.

L'Assessore prosegue evidenziando che si sono riscontrate, nel controllo effettuato dall'Ufficio preposto, alcune modalità operative ricorsive e criticità per le quali potrà essere elaborata una revisione organica delle Direttive, anche a seguito della futura introduzione di un modello tecnico-gestionale che consentirà al Consorzio di adoperare strumenti di rendicontazione differenti, al fine di rendere maggiormente efficiente e trasparente il sistema di gestione delle risorse finanziarie destinate all'uso agricolo regionale. Nelle more dell'adozione del suddetto modello da parte degli Enti di Bonifica e della conseguente revisione delle Direttive, si ritiene opportuno impartire alcune precisazioni che riguardano appunto la rendicontazione delle spese da imputare alle diverse linee di contribuzione.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone di inserire nelle Direttive approvate con la Delib.G.R. n. 3/29 del 31.1.2014 le seguenti precisazioni:

1. le spese relative al personale si riferiscono al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato e non sono comprensive delle spese per il personale ex art. 34, comma 11, per il quale è presente un apposito finanziamento. Si specifica, inoltre, che per costo lordo del personale, come indicato nelle schede di rendicontazione, si intende quello riferito alle retribuzioni, contributi (previdenziali, assistenziali, TFR e altri contributi obbligatori), IRAP,



- assegni famigliari, indennità per malattie, ferie, permessi, lavoro straordinario, reperibilità, rendimento e non è comprensivo degli oneri imputabili a missioni, trasferte, corsi e spese per accertamenti sanitari, le quali devono essere rendicontate separatamente;
2. le spese per il ricorso a professionalità esterne o per l'erogazione di servizi per lo svolgimento di attività istituzionali nonché per l'utilizzo di contratti di somministrazione lavoro, non esplicitate nelle Direttive tra le spese "Varie (finanziate esclusivamente dall'art. 5, comma 4 bis)", sono rendicontabili previa autorizzazione del Servizio competente che dovrà valutarne l'effettiva necessità e la rispondenza alle finalità previste dalla legge;
  3. le spese relative alle missioni e trasferte devono essere adeguatamente motivate, in riferimento alla finalità per le quali vengono rendicontate. Tali motivazioni devono essere presenti negli atti autorizzativi assunti. Si specifica inoltre che le spese per missioni e trasferte le quali superino, per singolo dipendente e per singola missione/trasferta, il costo complessivo di 200 euro, per poter essere inserite nella rendicontazione, devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio competente. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, finalizzata all'inserimento nella rendicontazione, deve essere trasmessa una breve relazione esplicativa e il Servizio competente terrà conto di fattori, quali la rispondenza alle finalità del contributo, il numero di personale impiegato per la medesima attività, la presenza di convocazione formale e/o altri elementi comprovanti l'effettiva necessità della relativa missione /trasferta. Si raccomanda, per le trasferte regionali, l'utilizzo delle autovetture dell'Ente in luogo delle autovetture personali;
  4. i corsi ammissibili a rendicontazione sono esclusivamente quelli obbligatori per legge, mentre le altre tipologie di corsi per l'aggiornamento del personale devono essere motivati, documentati con una specifica relazione e preventivamente autorizzati. Si raccomanda al riguardo, il ricorso a tipologie formative on-site e on-line;
  5. le spese per il servizio di vigilanza, non esplicitate nelle Direttive, sono rendicontabili;
  6. le spese per coperture assicurative del personale obbligatorie da contratto, non esplicitate nelle Direttive, sono rendicontabili;
  7. le spese per interessi passivi dovuti ad istituti di credito bancari per fidi, anticipazioni di cassa etc., non esplicitate nelle Direttive, non sono rendicontabili. Per tali tipologie di spese, l'Ente



- può trasmettere all'inizio dell'anno uno schema previsionale e una relazione esplicativa al fine di consentire la programmazione dell'erogazione delle quote di contribuzione regionale e conseguentemente minimizzare i costi;
8. le spese legali imputabili ad azioni intraprese contro l'Ente che eroga i finanziamenti (amministrazione regionale) non sono ammissibili. Inoltre si specifica che nel caso in cui le spese legali vengano incluse nella rendicontazione annuale, e successivamente venga espressa una sentenza a favore dell'Ente di bonifica, occorre che il Consorzio ne dia immediata comunicazione al Servizio competente;
  9. nelle attuali schede di rendicontazione del personale sono presenti le colonne relative alle linee di competenza (art. 5, comma 2, lett.c) e d), comma 4 e comma 4 bis) e una colonna riportante la dicitura residuo/altro. Occorre che in luogo della suddetta generica colonna residuo/altro, siano presenti un numero di colonne corrispondenti alle altre linee di contribuzione o di finanziamento recanti i relativi importi. Deve essere poi inserita una colonna finale nella quale indicare l'importo residuo, non coperto da altri finanziamenti/contributi pubblici.

L'Assessore aggiunge che sono ammissibili le spese incluse nelle Direttive con le specificazioni sopra rappresentate, impegnate entro l'anno di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento e sostenute entro il termine fissato per la presentazione della rendicontazione. Si sottolinea che la spesa, si considera sostenuta nel momento in cui è stata verificata l'esecuzione della prestazione, ed è presente la fattura o altro documento probante equivalente.

L'Assessore ancora riferisce che la rendicontazione, presentata annualmente dal Consorzio di Bonifica sulle diverse finalità contributive, deve essere completa e definitiva e non è soggetta a modifiche a seguito di successivi finanziamenti, eccetto i casi di palesi errori materiali.

L'Assessore infine specifica che quanto proposto verrà applicato, a partire dalla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione e sono fatte salve le spese oggetto di specificazione già rendicontate. Si aggiunge inoltre che eventuali indicazioni operative verranno fornite con circolare, da parte del Servizio competente.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame



## DELIBERA

di impartire ai Consorzi di Bonifica, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, le seguenti precisazioni, in merito alla Direttiva per la rendicontazione dei contributi erogati ai Consorzi di bonifica, sulla base della L.R. n. 6/ 2008 art. 5, comma 2, lett. c) e d) art. 5, comma 4 e comma 4-bis, approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/29 del 31.1.2014:

1. le spese relative al personale si riferiscono al personale assunto a tempo determinato ed indeterminato e non sono comprensive delle spese per il personale ex art. 34, comma 11, per il quale è presente un apposito finanziamento. Si specifica, inoltre, che per costo lordo del personale, come indicato nelle schede di rendicontazione, si intende quello riferito alle retribuzioni, contributi (previdenziali, assistenziali, TFR e altri contributi obbligatori), IRAP, assegni familiari, indennità per malattie, ferie, permessi, lavoro straordinario, reperibilità, rendimento e non è comprensivo degli oneri imputabili a missioni, trasferte, corsi e spese per accertamenti sanitari, le quali devono essere rendicontate separatamente;
2. le spese per il ricorso a professionalità esterne o per l'erogazione di servizi per lo svolgimento di attività istituzionali nonché per l'utilizzo di contratti di somministrazione lavoro, non esplicitate nelle Direttive tra le spese "Varie (finanziate esclusivamente dall'art. 5, comma 4 bis)", sono rendicontabili previa autorizzazione del Servizio competente che dovrà valutarne l'effettiva necessità e la rispondenza alle finalità previste dalla legge;
3. le spese relative alle missioni e trasferte devono essere adeguatamente motivate, in riferimento alla finalità per le quali vengono rendicontate. Tali motivazioni devono essere presenti negli atti autorizzativi assunti. Si specifica inoltre che le spese per missioni e trasferte le quali superino, per singolo dipendente e per singola missione/trasferta, il costo complessivo di 200 euro, per poter essere inserite nella rendicontazione, devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio competente. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, finalizzata all'inserimento nella rendicontazione, deve essere trasmessa una breve relazione esplicativa e il Servizio competente terrà conto di fattori, quali la rispondenza alle finalità del contributo, il numero di personale impiegato per la medesima attività, la presenza di convocazione formale e/o altri elementi comprovanti l'effettiva necessità della relativa missione /trasferta. Si raccomanda, per le trasferte regionali, l'utilizzo delle autovetture dell'Ente in luogo delle autovetture personali;



4. i corsi ammissibili a rendicontazione sono esclusivamente quelli obbligatori per legge mentre le altre tipologie di corsi per l'aggiornamento del personale devono essere motivati, documentati con una specifica relazione e preventivamente autorizzati. Si raccomanda, al riguardo, il ricorso a tipologie formative on-site e on-line;
5. le spese per il servizio di vigilanza, non esplicitate nelle Direttive, sono rendicontabili;
6. le spese per coperture assicurative del personale obbligatorie da contratto, non esplicitate nelle Direttive, sono rendicontabili;
7. le spese per interessi passivi dovuti ad Istituti di credito bancari per fidi, anticipazioni di cassa etc., non esplicitate nelle Direttive, non sono rendicontabili. Per tali tipologie di spese, l'Ente può trasmettere all'inizio dell'anno uno schema previsionale e una relazione esplicativa al fine di consentire la programmazione dell'erogazione delle quote di contribuzione regionale e conseguentemente minimizzare i costi;
8. le spese legali imputabili ad azioni intraprese contro l'Ente, che eroga i finanziamenti (Amministrazione regionale) non sono ammissibili. Inoltre si specifica che nel caso in cui le spese legali vengano incluse nella rendicontazione annuale e successivamente venga espressa una sentenza a favore dell'Ente di bonifica occorre che il Consorzio ne dia immediata comunicazione al Servizio competente;
9. nelle attuali schede di rendicontazione del personale sono presenti le colonne relative alle linee di competenza (art. 5 comma 2 lett.c) e d), comma 4 e comma 4 bis) e una colonna riportante la dicitura residuo/altro. Occorre che in luogo della suddetta generica colonna residuo/altro siano presenti un numero di colonne corrispondenti alle altre linee di contribuzione o di finanziamento recanti i relativi importi. Deve essere poi inserita una colonna finale nella quale indicare l'importo residuo non coperto da altri finanziamenti/contributi pubblici;
10. sono ammissibili le spese incluse nelle Direttive con le specificazioni sopra rappresentate, impegnate entro l'anno di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento, e sostenute entro il termine fissato per la presentazione della rendicontazione. Si sottolinea che la spesa si considera sostenuta nel momento in cui è stata verificata l'esecuzione della prestazione ed è presente la fattura o altro documento probante equivalente;
11. la rendicontazione presentata annualmente dal Consorzio di Bonifica sulle diverse finalità contributive deve essere completa e definitiva e non è soggetta a modifiche a seguito di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 57/29  
DEL 21.11.2018

successivi finanziamenti, eccetto i casi di palesi errori materiali.

Quanto sopra disposto verrà applicato a partire dalla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione e sono fatte salve le spese oggetto di specificazione già rendicontate. Si aggiunge inoltre che eventuali indicazioni operative verranno fornite con circolare da parte del Servizio competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

**p. Il Direttore Generale**

Loredana Veramessa

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci